

PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2341 COD. CIV.

Tra

il **Comune di Alia** (CF: 85000630823), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Alia, alla via Regina Elena, 1

ed

il **Comune di Alimena** (CF: 00429940828), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Alimena, alla via Catania, 35

ed

il **Comune di Blufi** (CF: 83000730826), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Blufi, Piazza Municipio 1

ed

il **Comune di Bompietro** (CF: 83000810826), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Bompietro, nella Piazza Rimembranza, 1

ed

il **Comune di Caltavolturo** (CF: 87000550829), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Caltavolturo, nella Via Giovanni Falcone, 41

ed

il **Comune di Castellana Sicula** (CF: 83000790820), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Castellana Sicula nella Piazza Miserendino

ed

il **Comune di Gangi** (CF: 00475910824), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Gangi, alla via Salita Municipio, 2

ed

il **Comune di Geraci Siculo** (CF: 00540780822), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Geraci Siculo, Piazza Municipio, 14

ed

il **Comune di Petralia Soprana** (CF: 03038600825), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Petralia Soprana, nella Piazza del Popolo, 1

ed

il **Comune di Petralia Sottana** (CF: 83000710828), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Petralia Sottana, nel Corso Paolo Agliata

ed

il **Comune di Polizzi Generosa** (CF: 83000690822), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Polizzi Generosa, alla via Garibaldi, 13

ed

il **Comune di San Mauro Castelverse** (CF: 02917610822), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in San Mauro Castelverse, nella Piazza Municipio, 11

ed

il **Comune di Scillato** (CF: 00622530822), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Comune di Scillato, nella via Pier Santi Mattarella, 46

ed

il **Comune di Sclafani Bagni** (CF: 87001270823), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Sclafani Bagni, nella Via Umberto I, 3

ed

il **Comune di Valledolmo** (CF: 87001710828), in persona del suo Sindaco p.t., dott. [●], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Valledolmo, nella Via Chiavetta

ed

S.R.R. Palermo est soc. cons. (CF: 06258150827), con sede in Termini Imerese, nella Piazza 25 Aprile, in in persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Daniela Fiandaca

(tutti di seguito indicati come "Soci" o "Parti")

PREMESSO CHE

I. Alla data della sottoscrizione del presente Patto Parasociale, i soci di "**AMA - Rifiuto è Risorsa società consortile a responsabilità limitata**" (CF e PI 06339050822 - REA PA-31469), con sede con sede in Castellana Sicula in via Leone XIII n. 32, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo con il numero, (di seguito, la "Società") sono i seguenti:

- 1) COMUNE di ALIA
- 2) COMUNE di ALIMENA

- 3) COMUNE di BLUFI
- 4) COMUNE di BOMPIETRO
- 5) COMUNE di CALTAVUTURO
- 6) COMUNE di CASTELLA SICULA
- 7) COMUNE di GANGI
- 8) COMUNE di GERACI SICULO
- 9) COMUNE di PETRALIA SOPRANA
- 10) COMUNE di PETRALIA SOTTANA
- 11) COMUNE di POLIZZI GENEROSA
- 12) COMUNE di SAN MAURO CASTELVERDE
- 13) COMUNE di SCILLATO
- 14) COMUNE di SCLAFANI BAGNI
- 15) COMUNE di VALLEDOLMO
- 16) S.R.R. Palermo Provincia Est

II. La Società è una società *in house providing* degli Enti pubblico soci che la partecipano, che opera in regime di delegazione inter-organica e che scopo consortile-mutualistico in favore esclusivo dei soci che la partecipano e senza finalità di lucro per l'organizzazione comune stabilita al fine di provvedere alla gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani, ivi compreso il servizio di gestione dell'impianto di smaltimento sito nella c.da Balza di Cetta sito nel Comune di Castellana Sicula e lo svolgimento delle relative prestazioni e quelli comunque connessi, accessori e strumentali (ivi compresa la progettazione e costruzione di impianti ed opere accessorie), secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'area di raccolta ottimale di cui all'art. 1, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative in materia di rifiuti

III. S.R.R. Palermo est è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., società partecipata da 38 Comuni della Provincia di Palermo (*Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelveverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati*) e dalla Città Metropolitana di Palermo (di seguito "il Socio SRR");

IV. I Soci concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società quale società *in house providing*, tramite il presente Patto Parasociale redatto ai sensi

dell'art. 2341 cod. civ., per lo svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nel vigente statuto della Società (di seguito, per brevità, lo "Statuto") con particolare riguardo, *inter alia*, a tutte quelle attività relative alla "progettazione e costruzione di impianti e opere e/o la gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi sia da parte di AMA scrl che da parte di terzi" e nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica che intendono disciplinare di comune accordo.

V. Il presente Patto parasociale integra una delle modalità costitutive dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società.

* * * * *

tutto ciò premesso (di seguito, per brevità, le "Premesse") tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue

Art. 1. - Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali, hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci stessi ivi manifestata.

Art. 2. - Oggetto - Finalità

1. I presenti Patti Parasociali contengono regole di governo della Società, oltre quanto previsto dallo Statuto, rafforzando in tal modo il controllo dei Soci nei confronti della stessa, operante secondo il modello "*in house providing*" in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno, e così, in particolare, dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (il "D. Lgs. 175/2016") e dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.

2. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni e che nessuna modifica potrà essere apportata agli stessi se non con le forme e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3. Buona fede e correttezza.

1. Fermo il principio maggioritario, per come sopra declinato e per come previsto nei patti sociali, le Parti si obbligano a ricercare, secondo buona fede e correttezza, la massima condivisione possibile tra esse di ogni iniziativa e decisione che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di realizzare il pieno esercizio del controllo analogo congiunto ed allo scopo di realizzare pienamente l'oggetto Sociale.

2. A tal fine, ciascuna delle Parti può chiedere al Rappresentante del Patto di chiedere alle Parti di esprimersi, nei modi e termini previsti dal successivo articolo, su una specifica proposta, ivi compresa quella di convocare l'Assemblea dei Soci della Società affinché la medesima assuma le proprie deliberazioni. Restano escluse da tale facoltà le deliberazioni che l'Assemblea dei Soci della Società deve assumere, per legge e/o in forza dei patti sociali, su proposta dell'Organo di Amministrazione. La richiesta può prevedere che i Soci si esprimano mediante delibera e previa loro convocazione.

Art. 4. - Deliberazioni strategiche.

1. Gli aderenti al patto si obbligano a concordare tra essi preliminarmente le modalità di voto che abbiano ad oggetto le deliberazioni di indirizzo strategico della Società e, in specie:

- a quelle afferenti ai piani industriali, finanziari, economici e patrimoniali della società di breve, medio e lungo periodo;
- b quelle relative alla nomina dei componenti dell'Organo di Amministrazione
- c quelle relative alla nomina del Direttore Generale;
- d quelle relative alla revoca degli Organi Societari, ivi compreso l'Organo di controllo.

2. A tale scopo, i soci si impegnano a votare nell'Assemblea dei Soci della Società nel modo che sarà deciso dalla maggioranza, determinata per teste, dei soci aderenti al Patto Parasociale. I Soci, al fine di assumere le determinazioni di voto di cui alla clausola potranno procedere mediante consultazione scritta.

3. A tal fine, è istituito il Rappresentante del Patto il quale:

- a procederà, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea convocata per assumere le determinazioni sopra indicate, ad inoltrare ai Soci la richiesta di manifestazione della loro espressione di voto con riferimento alla proposta posta all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- b procederà a ricevere le dichiarazioni espresse dai Soci aderenti al patto;
- c procederà ad informare i soci aderenti al patto dell'esito della votazione.
- d Il silenzio vale rigetto della proposta.

5. In alternativa a quanto previsto alla clausola che precede, il Rappresentante del Patto può convocare i Soci aderenti al patto in apposita assemblea, dal medesimo presieduta, che procederà, senza formalità, a discutere e deliberare. L'esito della votazione sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Rappresentante del Patto e dal segretario nominato in assemblea dai Soci presenti.

6. Le Parti si obbligano ad esercitare i diritti sociali, ivi compreso quello di voto, in conformità alle decisioni dai Soci assunte in forza dei presenti Patti Parasociali.

Art. 5. - Rappresentante del patto.

1. È istituito, per tutta la durata dei presenti Patti Parasociali, il Presidente del patto, al quale le Parti, congiuntamente tra loro assegnano il compito:

- 1) di sollecitare, nelle forme e nei modi indicati nell'articolo che precede, le decisioni dei soci;
- 2) di presiedere l'assemblea dei Soci di cui al precedente articolo 4.5., coordinandone i lavori, dichiarando l'esito della votazione e curando la conservazione dei verbali di assemblea.

3. Le Parti indicano il Rappresentante del patto nella Parte [●]. Il rappresentante del Patto può essere revocato, anche senza giusta causa, dalla maggioranza assoluta dei Soci che, contestualmente alla revoca, deve nominare il nuovo Rappresentante del patto. Il Rappresentante del patto, fino alla sua sostituzione, proseguirà in regime di *prorogatio* nello svolgimento dei compiti inerenti il suo ufficio.

4. Il Rappresentante del patto non ha diritto ad alcun compenso per l'attività da lui svolta.

Art. 6. - Controllo analogo ed Ufficio sul Controllo analogo.

1. Le Parti esercitano sulla Società il controllo analogo a quello dalle medesime esercitato sui propri servizi ed uffici nelle forme e nei modi prescritti dalla legge, dai patti sociali, dai presenti Patti Parasociali e dagli ulteriori accordi e/o convenzioni sottoscritti tra le medesime.

2. Le Parti si danno tra esse reciprocamente atto che il controllo analogo è esercitato nei confronti della Società in modo strutturale e si estrinseca, *inter alia*:

- a) nell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo della Società;
- b) nel controllo sul bilancio;
- c) nel controllo sulla qualità dell'amministrazione
- d) nel potere di compiere, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dai presenti patti sociali – anche attraverso l'apposito Ufficio sul controllo analogo di cui al successivo art. 25 – attività ispettive ivi compreso il potere degli Enti pubblici soci di visitare i luoghi di produzione;
- e) nel potere degli Enti pubblici Soci di impartire, nelle forme e nei modi prescritti dai presenti patti sociali, direttive sulle strategie e politiche aziendali;
- f) nel potere, esercitato attraverso l'Ufficio sul controllo analogo, di determinare gli argomenti da porre all'od.g. dell'Organo di Amministrazione, finalizzata al controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della Società;

- g) nel vaglio preventivo sulle decisioni di rilievi che la Società si propone di assumere, le quali debbono essere sottoposte al preventivo parere dell'Ufficio sul controllo analogo e poi sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- h) nella statuizione dell'obbligo a carico della Società di predisporre piano industriali, di budget e di programmi di attuazione da sottoporre all'approvazione del socio pubblico;
- i) nell'obbligo di predisporre repor periodici sui risultati da sottoporre all'approvazione degli Enti pubblici soci, nelle forme e nei modi prescritti dai presenti patti sociali;
- j) nel potere di accesso, anche a mezzo dell'Ufficio sul controllo analogo, a tutti gli atti societari, formati dagli organi societari amministrativi, compresi quelli di natura contrattuale, ed ai referti dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, del Responsabile del controllo di gestione.

Il tutto nelle forme e nei modi meglio specificati nei patti sociali, nei presenti Patti Parasociali e negli ulteriori accordi e convenzioni raggiunte tra i Soci.

3. Al fine di assicurare a SRR Palermo est il controllo analogo con riferimento al servizio che in concreto sarà affidato dalla medesima SRR Palermo est ad AMA, le Parti convengono tra loro che la Società costituisca il relativo ufficio di responsabile tecnico titolare del detto servizio in concreto affidato, e che tale responsabile tecnico sia nominato su indicazione di SRR Palermo est e sia revocato dall'incarico, salve le ipotesi di giusta causa, su indicazione sempre di SRR Palermo est.. A tal fine le Parti si obbligano a far sì che i competenti organi societari nominino quale responsabile tecnico del servizio sopra indicato la persona indicata da SRR Palermo est, e provvedano alla loro revoca su indicazione sempre di SRR Palermo est.

Art. 7. - Obblighi

1. Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali. Ciascuno di essi si obbliga pertanto in particolare a votare nell'Assemblea della Società, e a far sì - per quanto di competenza - che:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione votino in modo conforme alle determinazioni assunte dall'Ufficio del controllo analogo o a quanto altrimenti previsto dai presenti Patti Parasociali;
- b) l'Amministratore Unico si adegui alle decisioni assunte dall'Ufficio del controllo analogo o a quanto altrimenti previsto dai presenti Patti Parasociali

2. Ciascuna delle Parti che abbia violato gli obblighi di cui al punto precedente sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10.000 per la violazione compiuta, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione.

3. In ogni caso di trasferimento di partecipazione da parte del Socio, per come definita dai patti sociali, il Socio si obbliga a far sì che il terzo si obblighi a rispettare i presenti Patti Parasociali, subentrando, nel momento di efficacia ed opponibilità del trasferimento della partecipazione nei confronti della Società, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dai presenti Patti Parasociali. Fino a tale momento, i diritti ed i doveri derivanti dai presenti Patti Parasociali faranno capo al Socio cedente.

Art. 8. - Durata

1. Le Parti convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnoveranno tacitamente alla loro scadenza.. I presenti Patti Parasociali perderanno efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che eserciterà il recesso dalla Società o perderà la qualità di Socio, per qualsiasi motivo.

Art. 9 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Termini Imerese.

Art. 10 - Registrazione e pubblicità

1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 - Tariffa Parte II. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

L.C.S.